

## ACCORDO DI NON DIVULGAZIONE E DI RISERVATEZZA

**DS Mechatronics S.r.l.**, CF e P.IVA 04062810983, con sede legale in via Trieste, 79 a Montichiari (BS) 25018, rappresentata dal Sig. Ramaglia Salvatore, nel seguito denominata **“Parte Divulgante”**

**E**

\_\_\_\_\_, CF e P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale in via \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nel seguito denominata **“Parte Ricevente”**

### **PREMESSO CHE**

- Parte Divulgante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Divulgante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di valutare una potenziale relazione d'affari;
- l'utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente. Tutto ciò premesso, le Parti

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premesse**

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **Art. 2 – Oggetto**

2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente e i rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, agenti o consulenti (collettivamente “Rappresentanti”) rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all'articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di divulgazione.

### **Art. 3 – Informazioni Riservate**

- 3.1 Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolari informazioni tecniche, know how e informazioni commerciali di proprietà di Parte Divulgante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Divulgante.
- 3.2 Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d'esempio), senza alcuna limitazione.
- 3.3 In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
- siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
  - erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
  - siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
  - siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
  - vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Divulgante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa.
- 3.4 Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti della Parte Divulgante sono anch'esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

### **Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente**

- 4.1 Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Divulgante ed identificate come confidenziali nell'ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
- 4.2 In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
- considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all'art. 3.4;
  - adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
  - osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
- 4.3 Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Divulgante.

### **Art. 5 - Proprietà intellettuale**

- 5.1 Le Informazioni Riservate fornite da Parte Divulgante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Divulgante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
- 5.2 In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
- 5.3 In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.

### **Art. 6- Restituzione di documenti**

- 6.1 Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Divulgante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
- 6.2 Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque

supporto delle Informazioni Riservate.

#### **Art. 7 - Periodo di durata**

7.1. 7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ad eccezione degli obblighi relativi alle Informazioni Riservate che costituiscono Segreti Aziendali che continueranno fino a quando queste ultime non diventeranno di dominio pubblico.

#### **Art. 8 - Divieto di cessione**

8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra parte.

#### **Art. 9 – Modifica**

9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

#### **Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente**

10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Brescia

Data

Data

Parte Divulgante

Parte Ricevente